

Segreteria Nazionale


SNAD
 Sindacato
 Nazionale
 Autonomo
 Difesa

 Prot. n. 1526/S.N./C11
 (nota a cura di **Elio DI GRAZIA**)

Roma, 31 luglio 2002

 00185 Roma
 Piazza Dante, 12 int.4
 Tel. 06-77201726
 Fax 06-77201728
 E-MAIL:
 nazionale@snad.info

OGGETTO: Contratto Integrativo Difesa – permessi sindacali.
A CONSIGLIERI NAZIONALI
A STRUTTURE IR/R – PROV.LI - AZIENDALI
LORO SEDI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 Prosecuzione informativa di questa Segreteria Nazionale n. 1234/S.N. datata 15.05.2002
 con allegata nota ARAN 1702 del 15/02.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Con l'informativa in prosecuzione questa Segreteria Nazionale inviava a tutte le strutture sindacali periferiche la nota ARAN n. 1702 del 15/02, pervenuta da Persociv, con la quale, al punto 3, si affermava che l'attività sindacale svolta dai rappresentanti delle OO.SS Territoriali/ RSU, in concomitanza con le riunioni convocate dall'Amministrazione, non era più considerabile come attività di servizio a tutti gli effetti.

A tal proposito, giova ricordare come il CCNI Difesa, sottoscritto in data 6.7.2000, al Titolo II – Capo V – articolo 3 – prevedesse che nelle riunioni e nelle trattative svolte durante l'orario di lavoro, i rappresentanti sindacali ed i componenti delle delegazioni trattanti fossero considerati a tutti gli effetti in attività di servizio; la nota dell'Aran, quindi, non solo costituiva una forzosa modificazione di un accordo sottoscritto fra le parti, ma, nei fatti, procurava un vero e proprio danno alle Organizzazioni Sindacali

La scrivente si attivava immediatamente e predisponendo una nota diretta alla D.G. del personale, con la quale si sosteneva con forza il criterio della immutabilità unilaterale del CCNI e si richiamavano le pesanti ricadute sui diritti sindacali per le OO.SS. della Difesa.

Anche a fronte di numerosi quesiti posti su tale problematica e vista la peculiarità della Amministrazione Difesa oggetto di specifica e straordinaria situazione, anche alla luce della sua riconosciuta autonomia in sede di contrattazione integrativa, Persociv, con circolare C/4-50892 del 31.7.2002, oggi richiama i Comandi/Enti all'applicazione della clausola contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del Capo V, Titolo II del CCNI Difesa del luglio 2000.

Viene quindi confermato che per riunioni e trattative svolte durante l'orario di lavoro, i rappresentanti sindacali componenti le delegazioni trattanti sono da considerarsi in attività di servizio.

In ragione di quanto sopra, si invitano le strutture sindacali in indirizzo a voler vigilare sulla puntuale applicazione della circolare di cui sopra e comunicare a questa Segreteria Nazionale eventuali problematiche/contenziosi che dovessero insorgere con i Comandi/Enti periferici

Si allega:

- nota della S.N. richiamata in prosecuzione;
- circolare di Persociv C/4-50892 del 31.07.2002.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE